

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006, art. 28, comma 2 – Centrale idroelettrica Fiume Musone. Comune di Osimo loc. Casenuove - Proponente: Hydrowatt SpA – DDPF n. 157VAA del 23/12/2008 – Modifica della Condizione Ambientale n. 5 e Verifica di ottemperanza.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

DI MODIFICARE per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la Condizione Ambientale n. 5 di cui al DDPF n. 157VAA del 23/12/2008 aggiungendo dopo le parole “*con il sistema eco-morfologico*” la seguente dicitura: “*ovvero, qualora le condizioni strutturali della briglia non lo consentano, dovrà essere corrisposta annualmente alla Regione Marche una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua*”.

DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al DDPF n. 157VAA del 23/12/2008, inclusa la condizione ambientale n. 5, così come modificata dal presente decreto, attestando che le stesse risultano ottemperate, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come specificato nell'Allegato A al presente decreto.

DI RICHIEDERE che i prossimi report annuali completi relativi al monitoraggio del DMV, come indicato nella **Condizione Ambientale n. 2** dovranno essere inviati alla scrivente PF entro il mese di febbraio dell'anno successivo;

DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DI PUBBLICARE per estratto il presente provvedimento nel BURM e per intero nel sito web, ai sensi del comma 8, articolo 28 del D.Lgs. 152/2006 al seguente link sotto la voce “Documenti”: http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni/ValutazioneImpattoAmbientale/tabid/86/ctl/Detail/Default.aspx/mid/626/Impianto/224/Ditta/214/ID_proc/229/Tipo/VIA/directory/V00310/Default.aspx

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Il dirigente
Roberto Ciccio
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 7 agosto 1990, n. 241;
- D.Lgs. n. 42 del 2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio";
- D.Lgs. n. 152 del 29/03/2006 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 3 del 26 marzo 2012 "Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA);
- L.R. n. 11. del 09/05/2019 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)".
- D.G.R. 21 gennaio 2004, n. 116 "Approvazione del Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini di rilievo regionale (PAI) – articolo 11 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13".

MOTIVAZIONE ED ESITO ISTRUTTORIA

Con decreto n. 157/VAA del 23/12/2008, è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con prescrizioni (oggi Condizioni Ambientali), ai sensi della L.R. n. 3/2012, il progetto denominato: "Realizzazione centrale idroelettrica sul fiume Musone, Osimo AN", presentato dalla Ditta Bluenergy srl.

A seguito di modifica societaria, ora la titolarità della ditta è della Hydrowatt spa.

Con Decreto n. 164/EFR del 08/08/2009 è stata concessa l'autorizzazione unica di cui al D.lgs. 387/2003 alla Esino Musone Idroelettrica, subentrata nella titolarità del progetto.

Con nota prot. n. 631507 del 04/10/2010 il proponente ha presentato un'istanza per la variante in riduzione in corso d'opera. Con la nota prot. 648149 del 12/10/2010 la scrivente PF ha valutato la non sostanzialità della stessa ai fini della valutazione di impatto ambientale, ed ha avviato il procedimento per l'adeguamento dell'autorizzazione paesaggistica, rilasciata con il DDPF n. 25/VAA del 28/02/2011.

Con Decreto n. 3EFR del 20/01/2016 è stata disposta la volturazione dell'autorizzazione unica di cui al D.lgs. 387/2003 alla Hydrowatt spa, subentrata nella titolarità del progetto.

Nell'ambito dell'attività di controllo, di cui all'art. 20 della L.R. 3/2012, ARPAM ha effettuato un sopralluogo ispettivo in data 15/12/2014, i cui esiti, insieme alla documentazione relativa alle comunicazioni intercorse tra ARPAM e proponente, è stata trasmessa alla scrivente PF con prot. 1140176 in data 10/10/2018.

Successivamente con nota prot. n. 1336241 del 03/12/2018 si chiedeva ad ARPAM un parere in merito alla **Condizione Ambientale n. 6** (terre e rocce da scavo). Non avendo ottenuto riscontro si procedeva con sollecito con nota prot. 0046122 del 11/01/2019. Con nota prot. 65651 del 17/01/2019 ARPAM ha trasmesso alla scrivente la documentazione in proprio possesso, dichiarando che questa risponde correttamente alla prescrizione n. 6 del decreto. Tale C.A. può pertanto ritenersi ottemperata.

Al fine di verificare l'ottemperanze delle condizioni ambientali di cui al Decreto n. 157/VAA del 23/12/2008, in data 04/04/2019 è stato effettuato un sopralluogo dalla PF VAA.

L'istruttoria per la verifica di ottemperanza ha permesso di verificare che alcune delle condizioni ambientali possono considerarsi ottemperate nel corso del procedimento autorizzatorio del progetto. È questo il caso delle seguenti condizioni ambientali:

- **Condizione ambientale 1.1**, relativa alle verifiche idrauliche: tali aspetti risultano trattati nel documento "Relazione 02- Relazione morfologica, idrologica e idraulica" del 23/01/2009, trasmessa



dal proponente alla Regione Marche in fase di procedimento di Autorizzazione ai sensi del D.lgs 387/2003. La condizione può ritenersi pertanto ottemperata.

- **Condizione ambientale 1.2**, relativa alla compatibilità dell'intervento con le condizioni di dissesto. Tali aspetti risultano trattati nel documento "Relazione 02- Relazione morfologica, idrologica e idraulica" del 23/01/2009, trasmessa dal proponente alla regione Marche in fase di procedimento di Autorizzazione ai sensi del D.lgs 387/2003. La condizione può ritenersi pertanto ottemperata.
- **Condizione ambientale 1.3**, relativa all'analisi morfodimica fluviale. Tali aspetti risultano trattati nel documento "Relazione 02- Relazione morfologica, idrologica e idraulica" del 23/01/2009, trasmessa dal proponente alla regione Marche in fase di procedimento di Autorizzazione ai sensi del D.lgs 387/2003. La condizione può ritenersi pertanto ottemperata.

I sopralluoghi effettuati hanno permesso di verificare l'ottemperanza delle seguenti condizioni ambientali:

- **Condizione ambientale n. 4** relativa alla periodica manutenzione e pulizia idraulica dell'alveo. Infatti, durante il sopralluogo del 03/02/2015 ARPAM rilevava che il flusso non risultava impedito. Inoltre, nel corso del sopralluogo del 04/04/2019 si rilevava che il deflusso a valle della briglia, ancorché il letto risulti inciso, non appariva ostacolato o compromesso. La condizione può ritenersi pertanto ottemperata.
- **Condizione ambientale n. 8**, relativa alla fascia di rispetto dal cavo MT: Da quanto emerge dal verbale del sopralluogo di ARPAM del 03/02/2015 tale prescrizione risulta ottemperata.

Dagli esiti dell'istruttoria effettuata e del sopralluogo è emerso che diverse C.A. non risultavano ottemperate, in particolare la scala di risalita dei pesci non era stata realizzata a seguito di modifica progettuale approvata dalla Provincia di Ancona, ai sensi della L.R. n. 11/2003 (con determinazione n. 573 del 15/11/2013). La variante non è stata segnalata alla scrivente PF.

Nell'ambito del procedimento di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, con nota prot. n. 0774019 del 21/06/2019 la PF VAA ha trasmesso alla ditta Hydrowatt S.p.a. il Decreto Dirigenziale n. 124 del 20/06/2019 di diffida a trasmettere entro e non oltre il 22/07/2019, la documentazione per ottemperare alle prescrizioni/condizioni ambientali, nn. 2 (monitoraggio portate), 3 (garanzia deflusso minimo vitale), 5 (scala di risalita dei pesci) e 7 (valutazione di impatto acustico).

La ditta Hydrowatt con nota ns. prot. n. 901183 del 18/07/2019 ha risposto alla Diffida nel merito delle CC.AA:

- **Condizione Ambientale n. 2**, relativa al monitoraggio del DMV. La ditta ha trasmesso le comunicazioni relative ai dati di prelievo riferiti agli anni 2015,2016,2017, e 2018. Specifica inoltre che *"Nel verbale di sopralluogo (cfr. doc. 3) redatto in sede di collaudo tecnico amministrativo viene dichiarato <<che le opere realizzate permetteranno di rilasciare, come DMV (deflusso minimo vitale) nel fiume Musone, una quantità d'acqua non inferiore a mc/sec 0,30, che per il rilascio del DMV nel canale Vallato è stato posto in opera tubo in c.a. che dovrebbe rilasciare mc/sec 0.15 di acqua.>>".* La comunicazione della ditta riporta i volumi prelevati mensilmente. L'invio dei prossimi report annuali completi dovrà essere effettuato anche all'indirizzo della scrivente PF. Si ritiene sufficiente la documentazione prodotta per l'ottemperanza alla C. A. n. 2.

- **Condizione Ambientale n. 3**, relativa al rilascio del DMV. Nella documentazione integrativa presentata, la ditta ha riportato elementi tali da attestare il rispetto del DMV. In particolare, citando il verbale di sopralluogo del collaudo riporta *"che le opere realizzate permetteranno di rilasciare, come DMV (deflusso minimo vitale), nel fiume Musone, una quantità di acqua non inferiore a mc/sec 0,30, che per il rilascio del MDV nel canale Vallato è stato posto in opera tubo in c.a. che dovrebbe rilasciare mc/sec 0,15 di acqua".* La ditta dichiara inoltre che il rilascio del DMV sul fiume Musone *"avviene mantenendo costante il livello dell'acqua sulla soglia sfiorante della briglia. Il livello è garantito mediante un sistema di automazione collegato ad un sensore di livello. [...] Il rilascio avviene in modo continuativo sull'intera lunghezza della briglia esistente posta a quota 75,99 m slm (ultimo rilievo effettuato con stazione satellitare)." L'allegato 6 della documentazione trasmessa (Schema rilascio DMV) illustra il funzionamento del dispositivo atto a mantenere il volume imposto mediante un sensore di livello posto a tergo del paramento, inoltre la briglia risulta sempre bagnata dal volume di DMV,*



garantendo continuità fluviale minima. Sulla base della documentazione prodotta la C. A. n. 3 può ritenersi ottemperata.

- Condizione Ambientale n. 5, relativa alla scala di risalita dei pesci. La ditta dichiara che *“in fase di collaudo [...] si dava atto che la scala di risalita dei pesci ancora non era stata realizzata e, in attesa della definizione dell’opera, sidisponeva per il contributo annuale da corrispondere alla provincia di Ancona per il ripopolamento delle specie ittiche. Successivamente, causa le condizioni ammalorate della traversa, con Determina del Dirigente del Dipartimento III – Governo del Territorio Settore I, Tutela e valorizzazione dell’ambiente, Area acque pubbliche e sistemazioni idrauliche U.O. Concessioni e Derivazioni n. 573 del 15/11/2013, si disponeva l’esonero dalla realizzazione della medesima scala, sostituendo il relativo obbligo con l’obbligo di idoneo ripopolamento ittico ai sensi della LR 11/2003. Nella stessa determina da ultimo citata, si dà atto che durante il sopralluogo del 29 ottobre 2013 si constatava l’inopportunità di realizzare la scala di monta dei pesci a causa delle condizioni di vetustà della traversa e di uno sgretolamento del calcestruzzo alla base della traversa evidenziando segni di discontinuità con la traversa stessa. Successivamente, con determina n. 143 del 01/07/2015 la Provincia di Ancona, Settore I – Affari Istituzionali e Generali, Polizia Provinciale, Flora e Fauna quantificava il canone ittologico da corrispondersi ai sensi della LR 11/2013 in luogo dell’obbligo di realizzare la scala di risalita dei pesci*

L’allegato 7 della documentazione presentata riporta la Determina Dirigenziale della Provincia di Ancona n. 573 del 15/11/2013 mediante la quale, per motivi di ordine tecnico-strutturale, la ditta, ai sensi della L.R. 11/2013, viene dispensata dalla costruzione della scala di risalita pesci, in quanto surrogabile dal versamento del canone di ripopolamento ittico. La ditta produce anche le contabili relative ai pagamenti eseguiti in adempimento dell’obbligo ittologico.

La presenza del dispositivo di risalita avrebbe garantito condizioni ottimali di continuità del corpo idrico. Tuttavia, questo ufficio ha svolto indagini ulteriori onde scongiurare, su basi oggettive, il danno ambientale. A tal scopo, sono stati presi in considerazione gli studi sullo stato della fauna ittica del fiume Musone, condotti da ARPAM in apposite stazioni di rilevamento, pubblicati nella *“Relazione*

triennale (2013 2015) sulla qualità dei corpi idrici fluviali della Regione Marche – parte II – Risultati

relativi al monitoraggio dei Bacini Misa, Esino e Musone” e nella “Relazione Triennale 2015-2017 sulla qualità dei corpi idrici fluviali della Regione Marche”. In particolare, è stata considerata l’unica stazione di monitoraggio ritenuta significativa per l’impianto in oggetto, la stazione “R1101410MU” posta presso loc. Padiglione di Osimo, circa 5 km a valle della centrale. Ai fini della presente valutazione, si è proceduto ad un raffronto oggettivo delle variazioni sulla fauna ittica eventualmente causate dalla presenza della centrale. Per tale stazione, lo stato di qualità relativamente alla fauna ittica è stato valutato come “buono” (EQR=0,7) nel report 2013-2015 e ancora come buono (EQR=0,7) nel report 2015-2017. Inoltre, nella medesima stazione, la tendenza in termini di EQR relativa all’indicatore macroinvertebrati risulta pressochè stabile nel periodo 2012-2016.

Si evince, pertanto, che la mancanza della scala di risalita pesci, ancorchè rappresenti un presidio ecologico di primaria importanza per gli spostamenti dell’ittiofauna, in quanto surrogata dal ripopolamento ittico, non ha ingenerato effetti ambientali degni di nota.

Diviene quindi opportuno modificare la condizione ambientale n. 5 del decreto n. 157VAA del 23/12/2008 aggiungendo dopo le parole “con il sistema eco-morfologico” la seguente dicitura: “ovvero, qualora le condizioni strutturali della briglia non lo consentano, dovrà essere corrisposta annualmente alla Regione Marche una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d’acqua”.

- Condizione Ambientale n.7, relativa alla valutazione di impatto acustico. La ditta ha trasmesso la relazione acustica effettuata in data 22/02/2016, firmata da tecnico abilitato, precisando che *“non avendo rinvenuto la relazione acustica post-operam nell’ambito della documentazione tecnica afferente l’impianto fornita dal precedente proprietario, la società scrivente, a seguito dell’avvenuta fusione e non*



appena le condizioni idrauliche permettevano di effettuare la messa in esercizio dell'impianto e i rilievi del caso (16/02/2016), si è adoperata incaricando un tecnico abilitato per la redazione della stessa.” Sulla base della documentazione prodotta si ritiene che la condizione ambientale n. 7 possa ritenersi ottemperata.



Esito dell'istruttoria

A seguito dell'istruttoria condotta, si attesta che le Condizioni Ambientali presenti nel Decreto Dirigenziale n. 67VAA del 26/06/2014 sono state ottemperate.

Per quanto sopra si propone in primo luogo:

DI MODIFICARE per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la Condizione Ambientale n. 5 di cui al DDPF n. 157VAA del 23/12/2008 aggiungendo dopo le parole “*con il sistema eco-morfologico*” la seguente dicitura: “*ovvero, qualora le condizioni strutturali della briglia non lo consentano, dovrà essere corrisposta annualmente alla Regione Marche una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua*”.

e contestualmente

DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al DDPF n. 157VAA del 23/12/2008, inclusa la condizione ambientale n. 5, così come modificata dal presente decreto, attestando che le stesse risultano ottemperate, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come specificato nell'Allegato A al presente decreto.

DI RICHIEDERE che i prossimi report annuali completi relativi al monitoraggio del DMV, come indicato nella **Condizione Ambientale n. 2** dovranno essere inviati alla scrivente PF entro il mese di febbraio dell'anno successivo;

La presente istruttoria è stata predisposta con la collaborazione tecnica di Gaia Galassi e Stefano Angelini.

La responsabile del procedimento
Velia Cremonesi
Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATO A

Ottemperanza alle Condizioni Ambientali decreto n. 157VAA del 23/12/2008

Condizione ambientale		ESITO	Commenti
1.1	L'area interessata dal progetto non ricade in aree a rischio idrogeologico censite nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), ma si trova poco a monte in un settore prossimale ad un'area censita e identificata nel PAI con il codice E-14-0020; pertanto, in funzione di un approfondimento del quadro conoscitivo delle relazioni tra il contesto ambientale, le caratteristiche idrologiche del fiume Musone ed il progetto, al fine di verificare la piena compatibilità geologica e geomorfologica dell'intervento previsto in progetto con le norme, gli standard ed i criteri previsti dal PAI è opportuno produrre: 1) verifiche idrauliche secondo la procedura prevista dal Piano per l'assetto idraulico, della fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni; le verifiche dovranno essere condotte in configurazione ex ante in modo da stabilire tutti gli eventuali presidi necessari alla messa in sicurezza, nonché le strutture connesse previste dal progetto nelle aree circostanti sia in destra che sinistra idrografica. Inoltre le verifiche dovranno essere condotte anche in configurazione ex post per accertare che gli eventuali presidi previsti per la messa in sicurezza siano efficaci;	Ottemperata	Tali aspetti risultano trattati nel documento "Relazione 02-Relazione morfologica, idrologica e idraulica" del 23/01/2009, trasmessa dal proponente alla regione Marche in fase di procedimento di Autorizzazione ai sensi del D.lgs 387/2003
1.2	[...] è opportuno produrre: verifica tecnica, effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 9 comma 2 del PAI, volta a dimostrare la compatibilità dell'intervento con le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente nell'area;	Ottemperata	Tali aspetti risultano trattati nel documento "Relazione 02-Relazione morfologica, idrologica e idraulica" del 23/01/2009, trasmessa dal proponente alla regione Marche in fase di procedimento di Autorizzazione ai sensi del D.lgs. 387/2003
1.3	[...] è opportuno produrre: analisi morfodinamica fluviale / idrodinamica dei processi attuali e potenziali che presiedono l'evoluzione dei fenomeni nella fascia fluviale, considerati ante e post operam anche con riferimento alla dinamica del trasporto solido.	Ottemperata	Tali aspetti risultano trattati nel documento "Relazione 02-Relazione morfologica, idrologica e idraulica" del 23/01/2009, trasmessa dal proponente alla regione Marche in fase di procedimento di Autorizzazione ai sensi del D.lgs. 387/2003
2	Dovrà essere garantito un deflusso minimo vitale (DMV) che non potrà essere inferiore a 320 l/s. Allo scopo di	Ottemperata	Tale condizione risulta ottemperata come dimostrato da quanto inviato



	<p>garantire il DMV è necessario effettuare il monitoraggio in cui i risultati delle misurazioni rilevate dai dispositivi installati ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dovranno fornire almeno le seguenti informazioni: a) portata media annua effettivamente derivata e restituita, volume annuo effettivamente derivato e restituito, portata massima effettivamente derivata e portata minima effettivamente restituita durante l'anno solare; b) distribuzione delle portate medie, massime e minime mensili effettivamente restituite nel corso dell'anno solare; c) distribuzione temporale delle portate effettivamente prelevate e restituite, nella scala di dettaglio (portate medie settimanali, giornaliere, ecc.) definita in relazione alla redazione del bilancio idrico.</p>		<p>dalla ditta con nota ns. prot. n. 901183 del 18/07/2019</p>
3	<p>Al fine di garantire la continuità dell'ecosistema fluviale il DMV dovrà essere rilasciato immediatamente a valle dell'opera di derivazione predisponendo sistemi di rilascio che ne garantiscano il deflusso in ogni condizione e che necessitino della minor manutenzione possibile in relazione alle caratteristiche idrauliche del corso d'acqua. Qualora la portata intercettata dalla derivazione sia inferiore al DMV determinato, essa dovrà essere totalmente rilasciata. Nei casi di rilevante diminuzione dei deflussi in alveo, per esigenze di tutela della qualità del corpo idrico, di tutela degli ecosistemi e della salute umana nonché dell'approvvigionamento idrico, l'Autorità concedente, con apposita motivata ordinanza, può ordinare per limitati periodi di tempo rilasci superiori al valore del DMV fissato al fine di assicurare lo stesso DMV.</p>	Ottemperata	<p>Tale condizione risulta ottemperata come dimostrato da quanto inviato dalla ditta con nota ns. prot. n. 901183 del 18/07/2019</p>
4	<p>Considerato che l'attivazione dell'impianto potrà comportare una variazione all'attuale regime idraulico del fosso, dovrà essere garantito un sufficiente e costante deflusso delle acque, provvedendo alla periodica manutenzione e pulizia idraulica dell'alveo a valle della centrale.</p>	Ottemperata	<p>Durante il sopralluogo del 03/02/2015 ARPAM rilevava che il flusso non risultava impedito. Nel corso del sopralluogo del 04/04/2019 si rilevava che il deflusso a valle della briglia, ancorché il letto risulti inciso, non appariva ostacolato o compromesso.</p>
5	<p>Al fine di consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 15 della L.R. n° 11/2003 "Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne" realizzando apposita rampa di risalita per i pesci, mediante soluzioni tecniche idonee ad evitare impatti con il sistema</p>	Ottemperata	<p>Verificata l'impossibilità tecnica di realizzare la scala di risalita dei pesci, e valutato che la mancanza della scala di risalita pesci, in quanto surrogata dal ripopolamento ittico, non ha ingenerato effetti ambientali degni di nota, la condizione ambientale così come modificata con</p>



	eco-morfologico, <u>ovvero, qualora le condizioni strutturali della briglia non lo consentano, dovrà essere corrisposta annualmente alla Regione Marche una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua</u> ”.		il presente decreto, è da ritenersi ottemperata.
6	La gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dagli scavi previsti in progetto dovrà essere effettuata in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 186 del D. Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii. In considerazione del fatto che è previsto il completo riutilizzo delle terre e rocce da scavo per i rinterri sul sito senza trasformazioni preliminari, così come indicato nella documentazione progettuale integrativa del maggio 2008, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché, in ogni caso, non superino i tre anni.	Ottemperata	La documentazione prodotta dalla ditta in merito alle terre e rocce da scavo, è conforme alla normativa come attestato da ARPAM con nota ns. prot. n.. 65651 del 17/01/2019
7	Entro tre mesi dalla messa in esercizio dell'impianto deve essere fornita una apposita valutazione di impatto acustico “post operam” redatta da un tecnico competente in acustica, comprensiva dei contributi di tutte le apparecchiature installate, nella situazione maggiormente cautelativa per i recettori, ovvero considerando il funzionamento contemporaneo dei diversi macchinari. I rilievi fonometrici dovranno essere eseguiti in conformità al D.M. 16/03/1998, sia ad un metro dalle principali sorgenti sonore, sia al confine dell'area, sia in corrispondenza degli ambienti abitativi più vicini (così come definiti dall'art. 2 della L. 447/1995) nel periodo di riferimento diurno e nel periodo notturno. La quantificazione del livello di immissione differenziale presso gli ambienti abitativi maggiormente esposti dovrà essere ottenuta mediante misure dirette dei livelli ambientali e residui diurni e notturni. La relazione tecnica dovrà riportare il confronto per il periodo di riferimento diurno e notturno con i limiti di immissione differenziali e con i limiti di emissione ed immissione assoluto previsti dalla classificazione acustica del Comune di Osimo. La relazione tecnica, in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa, dovrà già contenere un opportuno piano di adeguamento. Tale relazione tecnica dovrà anche essere corredata di opportuna planimetria (1:500 o 1:1000) con indicati i punti di misura e la posizione degli ambienti abitativi, le distanze tra sorgente e recettore, le posizioni delle sorgenti ed i principali assi viari, con le rispettive fasce di pertinenza.	Ottemperata	La valutazione di impatto acustico effettuata in data 22/02/2016 è stata trasmessa dalla ditta con nota ns. prot. n. 901183 del 18/07/2019.



8	Dovrà essere garantita una fascia di rispetto al suolo pari ad un metro dal baricentro del cavo di MT	Ottemperata	Da quanto emerge dal verbale del sopralluogo di ARPAM del 03/02/2015 tale prescrizione risulta ottemperata
9	Nella fase di cantierizzazione dovranno essere messe in atto, da parte del proponente, tutte le misure atte a ridurre le emissioni diffuse di polveri, con il criterio della migliore tecnologia disponibile.	Ottemperata	Si tratta di normale buone pratiche di cantiere

